



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 122 del 07/06/2019

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: CONTROVERSIA EDILIZIA MODERNA QUARTA/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA TOSCANA - SEZ. DISTACCATA DI LIVORNO N.2101/10/18

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno alle ore 14:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
PALOMBI GIANLUIGI	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Deliberazione n. 122 del 07/06/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il ricorso, acquisito al Prot.14387 del 13.10.2016, presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dalla Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., avverso l'avviso di pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;

Atteso che nel sopra citato giudizio la costituzione dell'Ente è avvenuta per tramite del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria e che con Sentenza n. 231/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno il ricorso è stato respinto;

Rilevato che la Soc. Edilizia Moderna Quarta S.P.A., ha proposto appello avverso la Sentenza n.231/17 sopra richiamata;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07.02.2018 che ha dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per procedere in merito all'affidamento dell'incarico per la costituzione dell'Ente e la successiva Determinazione dell'Area Amm.va n.23/2018 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per la tutela legale dell'Ente all'Avv. Nicola Brugioni di Pisa;

Preso atto della Sentenza n. 2101/10/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Sezione Distaccata di Livorno che respinge l'appello proposto dalla Società, confermando la decisione di primo grado e compensando le spese Comune, compensando le spese;

Atteso che avverso tale Sentenza n. 2101/10/2018 la Società Edilizia Moderna Quarta S.P.A. ha presentato opposizione ricorrendo alla Corte Suprema di Cassazione, come da ricorso acquisito al prot. n. 7838 del 30.05.2019;

Ritenuto opportuno, secondo quanto suggerito dal legale incaricato della difesa dell'Ente, costituirsi nel sopra nominato giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto per la tutela legale dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

- 1** di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la costituzione dell'Ente nel giudizio presso la Corte Suprema di Cassazione promosso dalla Soc. EDILIZIA MODERNA QUARTA

SPA avverso la Sentenza n. 2101/10/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Sez. Distaccata di Livorno nella controversia instauratasi con l'Ente per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti - TARI 2016;

- 2** di dare atto che la somma presunta di € 3.806,40 occorrente per le spese legali per la difesa dell'Ente nel giudizio di Cassazione sopra citato, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2019 del Bilancio 2019/2021;
- 3** di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 34 del 07.06.2019

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA